



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma. vedi intestazione digitale

All Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 5899]
va@pec.mite.gov.it

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 20/2019 – 61.14

34.43.01 / fasc. SS-PNRR (Giada) 10/2021 – 42.5

Allegati: //

Oggetto: **[ID_VIP: 5899] MONTESCAGLIOSO (MT) - POMARICO (MT):** Impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 5,8 MW, per una potenza complessiva di 69,6 MW, ubicati al confine tra i Comuni di Montescaglioso (MT) e Pomarico (MT) il tutto completo di relative annesse ed interconnessioni per il collegamento alla RTN mediante la realizzazione di una nuova sottostazione utente MT/AT, da realizzarsi nel Comune di Bernalda (MT).
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i...
Proponente: ITW Emme S.r.l
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR

e. p. c.

Al Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata
sr-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it



X

Alla Soprintendenza nazionale
per il patrimonio culturale subacqueo
sn-sub@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II della DG ABAP – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*

Al Servizio III della DG ABAP – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
- Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

-Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Alla Regione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;



VISTA la Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 162 del 06 giugno 2014 che integra la Delibera della Regione Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012, *"Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio"*;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*;

CONSIDERATO che la Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il *"PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità"*, e che in particolare:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede (Cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2). Ai sensi dell'art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati "interventi di rilevante trasformazione" ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante *"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208"*, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016);

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità"* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con



la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020, che ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 c 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali



siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D. Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell’allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall’art. 8, comma 2-bis, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) individuati nell’allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006;

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO l’art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle



attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

CONSIDERATO che il Servizio V della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 11460-P del 08/04/2021, ha chiesto alle Soprintendenze competenti e ad i Servizi II e III della medesima Direzione, di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito e di formulare il parere endoprocedimentale di competenza;

CONSIDERATO che, con successiva nota prot. n. 17782-P del 24/05/2021, il Servizio V della Direzione generale ABAP ha comunicato alla competente DG dell'allora Ministero della transizione ecologica che, in riscontro alla suddetta richiesta del 08/04/2021, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata con nota prot. n. 5234 del 07/05/2021 acquisita al protocollo n. 17657 del 21/05/2021 e la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, con nota prot. 2831 del 19/05/2021, acquisita al prot. n. 17275 del 17/05/2021, vista la documentazione presentata dalla Società, hanno evidenziato la necessità di acquisire integrazioni;

RILEVATO, in particolare, che nella summenzionata nota la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo «ritiene che gli impatti visivi e percettivi sul territorio di propria competenza, così come desumibili dalla documentazione integrativa trasmessa dal richiedente, non sono particolarmente significativi»;

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo dell'allora MiTE, con nota prot. n. 83750 del 30/07/2021, acquisita agli atti al prot. n. 26313 del 30/07/2021, ha chiesto alla società proponente di trasmettere la documentazione integrativa richiesta anche da questa Direzione generale con la nota summenzionata;

CONSIDERATO che, la Società proponente, con nota del 02/08/2021, acquisita agli atti al prot. n. 27162 del 09/08/2021 ha chiesto una proroga per la consegna della documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 110817 del 14/10/2021 l'allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo dell'allora MiTE ha comunicato alla società proponente la concessione della proroga di 60 giorni per la presentazione della documentazione richiesta;

CONSIDERATO che, il Servizio V della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 34929 del 18/10/2021 ha comunicato alle Soprintendenze competenti ed ai Servizi II e III della medesima Direzione la concessione della proroga di 60 giorni per la presentazione della documentazione richiesta spostando il termine al 20/10/2021;

CONSIDERATO che, con nota prot. 210927 del 18/10/2021, acquisita al prot. n. 35417 del 21/10/2021, la società ITW Emme S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dall'allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MiTE con nota prot. n. 83750 del 30/07/2021;

CONSIDERATO che, con successiva nota del 02/11/2021, acquisita al prot. n. 36744 del 03/11/2021, la società ITW Emme S.r.l. ha trasmesso anche la documentazione integrativa richiesta dalla Direzione



[Handwritten signature]

generale ABAP del MiC;

CONSIDERATO che, il Servizio V della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 36494 del 29/10/2021, ha informato le competenti Soprintendenze ed i Servizi II e III della medesima Direzione di aver ricevuto dalla società proponente copia digitale della documentazione integrativa richiesta, chiedendo loro, nelle more della pubblicazione sulla piattaforma *web* del MITE, di predisporre, una volta acquisita tutta la documentazione integrativa, le valutazioni sul progetto di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 1826 del 10/01/2022, acquisita al prot.n. 737 del 11/01/2022, l'allora Direzione generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo dell'allora Ministero della Transizione Ecologica ha provveduto a comunicare la pubblicazione delle integrazioni pervenute all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7798/11356>

CONSIDERATO che il Servizio V della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 1216 del 14/01/2022 ha chiesto alle Soprintendenze competenti ed ai Servizi II e III della medesima Direzione, di esaminare la documentazione integrativa pubblicata e di formulare il parere di competenza;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento di VIA, è pervenuta la seguente osservazione, pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

- *Osservazioni della Società Fri-El SpA* (prot. MATTM-2021-0061039 del 08/06/2021);

CONSIDERATO la società Fri-El SpA, ha presentato tale osservazione in quanto titolare della proposta progettuale relativa all'impianto eolico denominato "Piana dell'Imperatore", costituito da 8 aerogeneratore con relative opere di connessione della potenza complessiva di 45 MW, sito nel comune di Montescaglioso, Pomarico, Bernalda in provincia di Matera, per la quale è stata presentata in data 28/10/2020 (IDVIP 5640) istanza per l'avvio del procedimento di VIA, ovvero antecedentemente alla presentazione dell'istanza per il progetto in esame. La società Fri-El SpA ha rappresentato che la proposta progettuale della società ITW Emme srl in esame non tiene conto della proposta della società osservante e, di conseguenza, la valutazione degli impatti cumulativi appare non adeguata e rappresentativa. Ha evidenziato, inoltre, che la localizzazione di alcuni aerogeneratori di progetto non rispetta la distanza dalle abitazioni e/o edifici previsti dalla normativa;

PRESO ATTO di quanto rappresentato dalla summenzionata osservazione;

VISTO E CONSIDERATO che la società proponente non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni alle Osservazioni presentate da parte del pubblico;

CONSIDERATO che, su richiesta del Servizio V della Direzione generale ABAP, di cui al protocollo n. 1216 del 14/01/2022, con nota prot. n. 2771 del 14/03/2022, acquisito al prot. n. 10047 del 15/03/2022, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata con nota prot. n. 5416 del 09/05/2022 acquisito al protocollo n. 17285 del 10/05/2022 e la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, con nota prot. n. 496 del 20/01/2022, acquisita al prot. n. 2097 del 21/01/2022, vista la documentazione pubblicata, hanno formulato il proprio parere endoprocedimentale;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, il Servizio III "Tutela del patrimonio



storico, artistico e architettonico” della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n.17894 del 12/05/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, il Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 7227 del 20/12/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 80967 del 28/06/2022, acquisita al prot. n. 24496 del 30/06/2022, l’allora Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell’allora Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato che la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, ha espresso parere negativo (n. 245 del 26/04/2022) circa la compatibilità ambientale del progetto;

CONSIDERATO che il MASE, con nota prot. n. 156077 del 13/12/2022, ha richiesto alla Scrivente di provvedere alla trasmissione del parere di competenza, al fine di procedere alla predisposizione del provvedimento finale di compatibilità ambientale;

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

- l’istituzione del “**Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo**” (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui **Montescaglioso e Pomarico** l’intero territorio dell’Alto Bradano fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:
 - *di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;*
 - *di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni”;*
- il **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato “*Distretto di turismo rurale*” e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse “*Aree interne della Regione*”;
- il “**Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022**” (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all’indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria “*l’Italia del turismo e della cultura*”, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come “**Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l’offerta nazionale**”, al fine di ampliare l’offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura,**



espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;

- in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;**
- **Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della “strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne” (punto A.2.4) afferma che:**
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi – caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;**
 - **è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre “filiera” presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;**
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
 - **lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;**
 - **la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell’esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;**
- **in questa visione:**
 - **il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;**
 - **il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l’attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;**
 - **le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di “itinerari culturali” del Consiglio d’Europa diventano il presupposto per un’innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;**

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il



turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di governance e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli opinion leaders sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall'Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "*... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni*" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;**
 - **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;**

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai "**paesaggi rurali storici**":

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un



punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;

- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal "Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale", elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;



CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV *“Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei “Criteri generali”*, prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) *“una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”*;
- al punto 16.4 che *“Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”*;

CONSIDERATO che, in materia di *“Tutela, governo ed uso del territorio”* la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all'art. 12 bis stabilisce che *“la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”*;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la **“individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;



- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** “*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010*”;

TENUTO CONTO che il “**Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**”, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell’uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell’imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l’attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l’importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all’aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l’elemento identificativo e percettivo dell’essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l’immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame culturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico



ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:**

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)", in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all'87% di quella



complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PIEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all'anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall'esterno;

- A trainare l'ottima performance della Regione Basilicata è principalmente l'energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l'aggiornamento del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia "pulita" senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e dei Servizi II e III di questa Direzione, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale;**

PREMESSO che il progetto di cui trattasi è localizzato nei Comuni di Montescaglioso e Pomarico, località "Contrada Inforcata", con stazione di trasformazione e utenza da realizzarsi nel comune di Bernalda, nella provincia di Matera;

VISTO che il progetto in esame prevede la costruzione di un nuovo impianto formato da n. 12 aerogeneratori da 5,8 MW con altezza mozzo pari a 119 m, diametro rotore pari a 162 m e altezza massima al top della pala pari a 200 m fuori terra; con potenza complessiva pari a 70 MW e dalle relative opere ed infrastrutture necessarie. I cavidotti d'interconnessione (cavidotti interni) fra gli aerogeneratori e il cavidotto di vettoriamento (esterno) seguiranno un tracciato interrato, ricadente completamente nei territori comunali di Montescaglioso e Bernalda (MT) sino a raggiungere la sottostazione utente di trasformazione da realizzarsi nel comune di Bernalda;

CONSIDERATO che l'assetto vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 10 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 136 e dell'art.142 comma 1) *lett. b), c), f), h), m)*, nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:

1) indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- *Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano*



Jonico e Nova Siri, DM 18 aprile 1985 (GU n 120 del 23 maggio 1985); DM 11 aprile 1968 (GU n 121 del 13 maggio 1968); DM 27 giugno 1969 (GU n 184 del 22 luglio 1969); DM 24 febbraio 1970 (GU n 63 del 11 marzo 1970);

- *antico centro abitato e aree adiacenti del comune di Montescaglioso*, DM 13 febbraio 1968 (GU n 55 del 29 febbraio 1968);
- *zona in Comune di Miglionico*, DPGR 12 gennaio 1979 (GU n. 337 del 10 dicembre 1980);
- *zona del Comune di Matera*, DPGR 10 febbraio 1979 (GU n. 334 del 05 dicembre 1980);

2) beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali:

2.1 D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera b) "i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi":

- Nell'area vasta di analisi (10 km):

- *Invaso di San Giuliano*, DM 21 settembre 1984 (GU n 265 del 26 settembre 1984);

2.2 D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c) cui "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna":

- L'area vasta di analisi (10 km) è interessata dalla rete idrografica formata:

- *Vallone della Venella*, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- *Vallone Avinella, Fosso Gaudella, Fosso Lumella*, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- *Fosso del Tenente*, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- *Fosso della Guardia, Fosso Lama*, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- *Fosso della Giunta*, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- *Vallone Torno, Fiume Basento*, Tutelato ex lege come fiume o torrente
- *Vallone Femmina Morta, Torrente Vella*, Tutelato ex lege come fiume o torrente
- *Torrente la Canala*, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- *Fosso Pezzillo, Torrente la Canala*, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- *Fosso della Monferrara, Fosso Canale S. Croce*, Tutelato ex lege come fiume o torrente;
- *Fosso San Marco*, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- *Fosso dell'Acqua Fetente*, Tutelato ex lege come fiume o torrente;
- *Fosso del Labannarello, Fosso del Lavandaio, Fosso della Bufalara*, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- *Vallone Mare*, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- *Fosso Malatesta/Vallone Viscia inf.* N. 488, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- *Lama Don Giovanni*, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- *Fosso Cruciale*, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- *Fosso dei Salati*, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- *Fiume Bradano*, Tutelato ex lege come fiume o torrente;



- *V.ne della Difesa S. Biagio, V.ne Castolo*, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- *Canale del Portico*, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- *Vallone Visciglito*, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
- *Canale del Pantano, Canale della Bonifica, Torrente Gravina di Matera, Torrente Fiumicello*, Tutelato ex lege come fiume o torrente;

2.3 D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, Lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

- *Parco archeologico storico naturale delle chiese Rupestri del Materano*, vincolo ai sensi della L. R. n. 11 del 3 aprile 1990;

2.4 D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett h) “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici:

- nel comune di *Montescaglioso* sono appartenenti al demanio comunale di uso civico le aree di cui al:
 - foglio n. 69 pp.le 01 e 09 (marginalmente attraversate dal cavidotto), 13 (nessuna interferenza) e 14 (interessata dalla Pala 10 e attraversamento cavidotto);
 - fg. n. 77 pp.le n. 144, 02, 09, 08 e 101 (attraversate dal cavidotto), n. 154 (interessata dalla pala 12 e attraversamento cavidotto);
 - Fg. n. 83 pp.le 01 (nessuna interferenza);
- nel comune di *Pomarico* sono appartenenti al demanio comunale di uso civico le aree di cui al:
 - Fg. n. 23 pp.le n. 21 (intercassata dalla pala 1 e attraversamento cavidotto);
 - Fg. n. 27 pp.le n. 1, 22, 24, 25 (attraversamento cavidotto);
 - Fg. n. 33 pp.la n. 1 (attraversamento cavidotto);
- nel comune di *Bernalda* sono iscritti nello stato degli “arbitrari occupatori” del Demanio Comunale di uso civico le aree di cui al:
 - Fg. n. 03 pp.le n. 07 (nessuna interferenza), n. 91 (attraversamento cavidotto), n. 97 (interessata in progetto dalla realizzazione della futura Stazione utente e attraversamento cavidotto), nn. 93, 99 e 95 (attraversamento cavidotto);
 - Fg. n. 04 pp.le n. 957, 955, 956 (tutte interessate dall’attraversamento cavidotto);

2.5 D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m) “zone di interesse archeologico”:

- nell’Area Vasta d’Indagine (AVI) ricadono;
 - *Regio Tratturello Matera-Montescaglioso* n. 039, D.M. del 22/12/1983;
 - *Regio Tratturello Matera-Montescaglioso* n. 040, D.M. del 22/12/1983;
 - *Tratturello Miglionico-Metaponto* n. 041, D.M. del 22/12/1983;
 - *Tratturello Miglionico-Metaponto* n. 042, D.M. del 22/12/1983
 - *Regio tratturo Monte S. Vito Tre Confini da Grottole a Metaponto* n. 038, D.M. del 22/12/1983;
 - *Tratturo Comunale Pisticci-Matera* n.043, D.M. del 22/12/1983
 - *Tratturo Comunale di Pisticci* n.044, D.M. del 22/12/1983
 - *Regio Tratturello Metaponto -Miglionico* n. 076, D.M. del 22/12/1983;



- *Tratturo Comunale delle Montagne* nr 45-MT;
- *Montescaglioso, Abbazia S. Michele*, P.S. 31.01.1996;
- *Montescaglioso, Orto del Marchese* D.M. 22.02.1942 - In fase di derubricazione;
- *Montescaglioso, Area Urbana*, D.M. 20.04.1999;
- *Montescaglioso, loc. Serre*, D.M.20.10.1998;
- *Montescaglioso, loc. S. Canio*, D.M.06.12.2012;
- *Montescaglioso, loc. Difesa S. Biagio*, P.S.14.12.1993;
- *Montescaglioso, loc. Cozzo Presepe*, D.M. 17.07.1992
- *Bernalda, Mass. Fabrizio*, D.D.R. 29.10.2015;
- *Bernalda, loc. San Biagio della Venella*, D.S.R. 20.04.16;
- *Pomarico, loc. Castro Jugurio*, D.M. 27.02.1969;
- *Incoronata, Pisticci*, D.M. 06.11.95 (mod. D.M. 20.06.72);

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m) “zone di interesse archeologico di nuova istituzione”

- *Chora di Metaponto*, zona di nuova istituzione;

2.6 D.Lgs. 42/2004, art. 143 (beni tutelati dai piani paesaggistici):

- *Albero monumentale, Olivo*;
- *Albero monumentale, Pino d'Aleppo*;

2.7 interesse pubblico, regionali o ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art.146, comma 1) del Codice:

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m) “zone di interesse archeologico di nuova istituzione”:

- *Chora di Metaponto*;

3) beni architettonici tutelati dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004

3.1 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45)
MONTESCAGLIOSO

- *Mattatoio*, D.D.R.n.160 del 04.10.2012, distante dal parco circa 6,5 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
- *Palazzo Nicotera*, D.M. del 19.01.198, distante dal parco circa 7,0 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
- *Palazzo Nicotera*, D.M. del 19.01.1981 e D.M. del 11.07.1988;
- *Palazzo Fini*, D.M. del 08.10.1980, distante dal parco circa 7,0 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
- *Palazzo Cifone*, D.M. del 08.10.1980, distante dal parco circa 7,1 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
- *Palazzo Ciannella*, D.M. del 29.10.1985, distante dal parco circa 7,1 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
- *Palazzo Caldone*, (D.M. del 16.10.1980, D.M. del 17.10.1980 e D.M. del 17.08.1984), distante dal parco circa 7,2 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
- *Grancia S. Maria del Vetrano*, D.S.R. n. 56 del 04.10.2017, distante dal parco circa 4,60 Km



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto e 4,30 dalla stazione di consegna;
- Chiesa del *Crocifisso* distante dal parco circa 7,00 Km sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
- *Villa Belvedere* distante dal parco circa 7,00 Km sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;

BERNALDA

- *Castello*, (D.M. del 24.07.1990) distante dal parco circa 6,60 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto, e 2,80 dalla stazione di consegna;
- *Palazzo Margherita* e giardino, (D.M. del 03.06.1992) distante dal parco circa 6,15 Km da cui sarebbero visibili gli in progetto, 2,36 km dalla stazione di consegna;
- Edificio ex *Acquedotto* dell'Agri, (D.S.R. n. 3 del 12.01.2016), distante dal parco circa 5,90 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto, e 2,10 km dalla stazione di consegna;
- *Stazione ferroviaria* di Bernalda, (D.S.R. n. 23 del 14.03.2018), distante dal parco circa 6,8 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;

POMARICO

- *Palazzo Marchesale*, D.M. del 19.07.1979, distante dal parco circa 3 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;

PISTICCI

- *Torre dell'Accio*, D.M. del 24.09.1984, distante dal parco circa 7,6 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
- *Stazione ferroviaria di Pisticci*, D.S.R. n. 25 del 14.03.2018, distante dal parco circa 8,2 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;

3) beni archeologici tutelati dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004

3.1 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- *Area archeologica di "Difesa S. Biagio"* nel comune di Montescaglioso (P.S.14.12.1993) posta a circa 2.100 m dal parco eolico in progetto;
- *Area archeologica di "Castro Jugurio"* nel comune di Pomarico (D.M. 27.02.1969) posta a circa 3.050 m dal parco eolico in progetto;
- *Area archeologica di "Cozzo Presepe"* nel comune di Montescaglioso (D.M. 17.07.1992) posta a circa 5.450 m dal parco eolico in progetto;
- *Area archeologica "Orto del Marchese"* nel comune di Montescaglioso (D.M. 22.02.1942 - In fase di derubricazione) posta a circa 7.100 m dal parco eolico;
- *Area archeologica di "Area Urbana"* nel comune di Montescaglioso (D.M. 20.04.1999) posta a circa 7.500 ml. dal parco eolico in progetto;
- *Area archeologica di "Serre"* nel comune di Montescaglioso (D.M.20.10.1998) posta a circa



- 7.500 m dal parco eolico in progetto;
- *Area archeologica "Abbazia S. Michele"* nel comune di Montescaglioso (P.S. 31.01.1996) posta a circa 7.200 m dal parco eolico in progetto;
- *Area archeologica di "San Canio"* nel comune di Montescaglioso (D.M.06.12.2012) posta a circa 7.300 m dal parco eolico in progetto in progetto;
- *Area archeologica di "Masseria Fabrizio"* nel comune di Montescaglioso (D.D.R. 29.10.15) posta a circa 4.600 m dalla sottostazione utente;
- *Area archeologica "Incoronata" agro di Pisticci* (DM 06/11/95 – mod DM 26/06/72) posta a circa 7.200 m dalla Sottostazione Utente;
- *Area archeologica "San Biagio della Venella" in agro di Bernalda* (DSR 20/04/2016, art. 10. e 13 D. lgs. 42/2004) posta a circa 7.100 m dalla sottostazione utente;

Nell'areale oggetto di esame (buffer 50 Htot) ricadono i seguenti *tratturi* vincolati ai sensi del D.M. 22.12.1983:

- *Regio Tratturello Matera-Montescaglioso* n. 039, D.M. del 22/12/1983 posto a circa 1.500 m dal parco eolico in progetto;
- *Regio Tratturello Matera-Montescaglioso* n. 040, D.M. del 22/12/1983 posto a circa 8.900 m dal parco eolico in progetto;
- *Tratturello Miglionico-Metaponto* n. 041, D.M. del 22/12/1983 posto a circa 500 m dal parco eolico in progetto;
- *Tratturello Miglionico-Metaponto* n. 042, D.M. del 22/12/1983 posto a circa 2.200 m dal parco eolico in progetto;
- *Regio tratturo Monte S. Vito Tre Confini da Grottole a Metaponto* n. 038, D.M. del 22/12/1983 posto a circa 9.900 m dal parco eolico in progetto;
- *Tratturo Comunale Pisticci-Matera* n.043, D.M. del 22/12/1983 posto a circa 4.900 m dal parco eolico in progetto.
- *Tratturo Comunale di Pisticci* n.044, D.M. del 22/12/1983 posto a circa 5.200 m dal parco eolico in progetto.
- *Regio Tratturello Metaponto -Miglionico* n. 076, D.M. del 22/12/1983 posto a circa 8.400 ml dalla sottostazione utente;
- *Tratturo Comunale delle Montagne* nr 45-MT posto a circa 8.800 ml dal parco eolico;

3.2 esistenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):

Nell'area dell'impianto in esame (considerando il solo buffer di 5 km) sono presenti 29 *siti di interesse archeologico*, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio, come indicato anche nella schedatura inclusa nella ViArch. Per alcuni dei siti indicati è già avvenuta la dichiarazione di interesse culturale:

- *Montescaglioso (MT), Cugno della Volta - S. Nicola - stipe votiva* - Età Ellenistica, Età Romana (III-I sec. a.C.);
- *Montescaglioso (MT), Difesa S.Biagio- abitato fortificato* - Età Ellenistica, Età Romana (III-I sec. a.C.);



- *Montescaglioso (MT), Difesa S. Biagio, Masseria Venezia - tomba - Età Ellenistica (IV sec. a.C.);*
- *Pomarico (MT), Lama di Palio - Area di dispersione - datazione non precisata;*
- *Pomarico (MT), Località Pomarico Vecchio, Collina di S. Giacomo - abitato, necropoli - Età Arcaica/Età Ellenistica (seconda metà del VI-III sec.a. C.);*
- *Regio Tratturello Matera-Montescaglioso – tratturo;*
- *Regio tratturello - Miglionico-Metaponto – tratturo;*
- *Bernalda (MT), centro abitato, Piazza S. Bernardino - Insedimento, castello – Età Medievale/Età Moderna;*
- *Bernalda (MT), centro abitato, Corso Umberto I - Palazzo Margherita - Età moderna;*
- *Bernalda (MT), centro abitato, Via Cairoli 1 - infrastruttura idrica, Edificio ex-Acquedotto dell'Agri - Età moderna;*
- *Montescaglioso (MT), Loc. Pagliarone - abitato, necropoli - Età Arcaica, Età Ellenistica;*
- *Montescaglioso (MT), S. Vito - insediamento, luogo di culto - Età ellenistico-lucana, Età Medievale;*
- *Montescaglioso (MT), Santa Maria del Vetrano -insediamento, tombe - Età ellenistica, Età medievale;*
- *Montescaglioso (MT), Cozzo Presepe - insediamento fortificato - Età Ellenistico-Lucana;*
- *Montescaglioso (MT), Loc. Campanaro - fattoria/villa rustica, santuario rurale - Età Ellenistica;*
- *Montescaglioso (MT), Mass. Il Tinto - insediamento - Età Neolitica;*
- *Montescaglioso (MT), Loc. Giardinetto – insediamento pluristratificato, necropoli, fornace - Età Preistorica, Età Neolitica, Età del Bronzo, Età Arcaica, Età Ellenistica, Età Romana, Età Tardoantica;*
- *Montescaglioso (MT), Loc. Campagnolo - area di dispersione - Età greca;*
- *Montescaglioso (MT), C. Viggiani - area di dispersione - Età Ellenistica;*
- *Montescaglioso (MT), Loc. S. Vito - area di dispersione - Età Arcaica, Età Ellenistica;*
- *Montescaglioso (MT), Loc. Valle Cupa/S. Lorenzo di Murro - area di dispersione, insediamento, impianto produttivo, cinta muraria - Età Medievale;*
- *Montescaglioso (MT), Loc. Baraccone - area di dispersione - datazione non precisata;*
- *Montescaglioso (MT), Mass. Messerluzio - fattoria - Età Ellenistica;*
- *Montescaglioso (MT), Loc. Pozzomuro - tombe - datazione non precisata;*
- *Bernalda (MT), Loc. San Donato – insediamento - necropoli - Età Ellenistica, Età Medievale;*
- *Bernalda (MT), Loc. Valle della Vannella - fattoria - Età Ellenistica;*
- *Bernalda (MT), Loc. San Angelo Vecchio - fattoria, masseria fortificata - Età Ellenistica, Età Medievale, Età Moderna;*
- *Montescaglioso (MT), Demanio Campagnolo - area di dispersione - Datazione non precisata;*
- *Bernalda (MT), Loc. Sant'Angelogreco - fattoria, luogo di culto - Età Arcaica, Età Ellenistica;*



CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti paesaggistici*, la realizzazione degli aerogeneratori di progetto, come si evince dagli elaborati grafici, andrebbe ad interferire con un territorio che si connota per un elevatissimo pregio paesaggistico e ambientale, come è facile dedurre dalla presenza dei numerosi beni paesaggistici sopra elencati;

VALUTATO nello specifico che il territorio di riferimento, negli anni '50, è stato interessato dagli interventi della Riforma Fondiaria, che ha influito sulla connotazione e sulla lettura del paesaggio rurale, suddiviso dalla presenza di filari ed elementi arborei puntuali, uliveti, e caratterizzato da piccoli insediamenti rurali, edifici singoli, pozzi e opere irrigue;


CONSIDERATO E VALUTATO, nello specifico che, la zona interessata dal progetto è sita in area collinare di altitudine compresa tra i 200 e i 403 m in cui si evidenzia la presenza di elementi naturali dal forte impatto paesaggistico come il *Lago di San Giuliano*, un lago artificiale inserito tra gli habitat della Rete Natura 2000 ed importante zona umida della Basilicata, situato nel territorio dei comuni di Matera, Miglionico e Grottole, oltre a *fiumi e torrenti*; il contesto interessato dall'impianto, compreso nel buffer sovralocale, appartiene al paesaggio tipico della murgia materana caratterizzato dalla presenza della gravina, da spettacolari morfologie calanchive e da colline argillose;

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre che l'area di impianto rientra per l'83% nell'area IBA 196 "*Calanchi della Basilicata*", zona molto importante, non solo per la configurazione geomorfologica, ma anche per l'avifauna che la interessa; l'uso del suolo è prevalentemente di tipo seminativo in aree non irrigue, per quanto riguarda le zone puntuali interessate direttamente dall'allocatione delle macchine, mentre nell'intorno si osserva la presenza di boschi di latifoglie e aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti che sono interessati in progetto dall'attraversamento del cavidotto; si tratta inoltre di aree contraddistinte dalla presenza di numerosi edifici rurali;



VALUTATO in particolare che, l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi e l'impatto cumulativo, interagisce negativamente con gli altri impianti indicati negli elaborati di progetto amplificandone l'effetto selva e producendo un forte impatto percettivo sui ricettori sensibili (dinamici e statici) sopra indicati; in particolare si evidenzia che l'impianto risulterebbe quasi interamente visibile dai centri abitati di Bernalda, Montescaglioso, Pomarico, e di Ginosa, nella provincia di Taranto, da cui, nonostante la lontananza, sarebbero visibili tutti gli aerogeneratori in progetto;



A



Stralcio dell'elaborato "F0355CT02A-A_19_2_Carta_dell_intervisibilita_cumulata" in cui si rappresenta a sinistra la sovrapposizione fra la visibilità teorica degli aerogeneratori esistenti e di progetto e a destra la sovrapposizione fra la visibilità teorica degli aerogeneratori in iter di autorizzazione e di progetto.





Punto di scatto localizzato sul perimetro del centro abitato, nei pressi di via Michele Scandicchio, nel comune di Pomarico




VALUTATO, quindi, che, in riferimento agli aspetti percettivi legati ai punti di vista privilegiati, è opportuno rappresentare che, dall'analisi dell'allegato A.17.VIA11.d - *Fotoinserti*, gli aerogeneratori produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da:

- *beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004;*




Punto di scatto localizzato nei pressi del comune di Pomarico, dell'ex convento Francescano, adiacente a Via Cristoforo Colombo

- dalla viabilità di interesse locale (SP3 distante a 560 m dall'impianto, SP11 distante 450 m dall'impianto e SP154) o sovralocale (SS7 distante dall'impianto 6,74 km);
- componenti diffuse del paesaggio (es. boschi, corsi d'acqua, formazioni calanchive);
- punti panoramici all'interno dei centri storici (in particolare dall'abitato di Pomarico estremamente vicino all'impianto: la pala n. 1 rientra nel buffer di 3 km dal centro urbano, così come definito dalla Legge Regionale n. 54/2015), in considerazione anche degli effetti cumulativi, sequenziali e reiterativi derivanti dalla compresenza di aerogeneratori già in esercizio;



STATO DI FATTO



FOTOINSERIMENTO


Punto di scatto localizzato in un belvedere del comune di Pomarico, in Via Pietro Micca, vicino "Casa del Miracolo di S. Francesco".

CONSIDERATO, inoltre che, come evidenziato nei seguenti elaborati di progetto

*A.17VIA17.b_Analisi di Visibilità: Carta di Intervisibilità Teorica – TAV B e
PZ_LVL_A17_VIA17e_SCHEDE_FOTOINSERIMENTI*


si evince una forte incidenza degli aerogeneratori nella lettura delle matrici paesaggistiche di riferimento; in particolare:

- 1) Dal bene monumentale *Masseria Torre di Quinto* (in Montemilone) sono visibili n.6 aerogeneratori di progetto. Tuttavia la mancata rappresentazione di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione [ID_VIP: 7321] *MONTEMILONE (PZ) – VENOSA (PZ)*, non consente la valutazione delle interferenze con ulteriori n.6 aerogeneratori, appartenenti all'altro impianto;
- 2) Dal bene monumentale *Masseria Giustino Fortunato* (in Lavello) è visibile n.1 aerogeneratore di progetto oltre a n. 5 aerogeneratori in esercizio, n. 2 aerogeneratori autorizzati e n.2 in autorizzazione;
- 3) Dal bene monumentale *Masseria Casone* (in Venosa) sono visibili n.7 aerogeneratori di progetto oltre a n. 4 aerogeneratori in esercizio e n. 11 aerogeneratori autorizzati. Tuttavia, anche in questo caso, la mancata rappresentazione di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione [ID_VIP: 7321] *MONTEMILONE (PZ) – VENOSA (PZ)*, non consente la valutazione delle interferenze con ulteriori n.6 aerogeneratori, appartenenti all'altro impianto;




Punto di scatto localizzato nei pressi della Masseria Casone, nel comune di Venosa

- 4) Dal *punto panoramico di via Piave* (in Montemilone) sono visibili n.9 aerogeneratori di progetto oltre a n. 5 aerogeneratori autorizzati. Tuttavia, anche in questo caso, la mancata rappresentazione di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione [ID_VIP: 7321] MONTEMILONE (PZ) – VENOSA (PZ), non consente la valutazione delle interferenze con ulteriori n.6 aerogeneratori, appartenenti all'altro impianto;



Punto di scatto localizzato nei pressi del Punto Panoramico in via Piave, nel comune di Montemilone

- 5) Dal *punto panoramico di via dell'Orso* (in Lavello) sono visibili n.3 aerogeneratori di progetto oltre a n. 5 aerogeneratori in esercizio;
- 6) Dal *Regio tratturo Melfi-Castellaneta* (in Montemilome) sono visibili tutti i 10 aerogeneratori di progetto oltre a n. 9 aerogeneratori in esercizio. Tuttavia, anche in questo caso, la mancata rappresentazione di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione [ID_VIP: 7321] MONTEMILONE (PZ) – VENOSA (PZ), non consente la valutazione delle interferenze con ulteriori n.6 aerogeneratori, appartenenti all'altro impianto;




Punto di scatto localizzato nei pressi della località Regio tratturo Melfi Castellaneta, nel comune di Montemilone.

- 7) Dal *punto panoramico di località Belvedere in via XX settembre* (in Montemilone) sono visibili n.2 aerogeneratori di progetto oltre a n. 5 aerogeneratori autorizzati. Tuttavia, anche in questo caso, la mancata rappresentazione di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione [ID_VIP: 7321] MONTEMILONE (PZ) – VENOSA (PZ), non consente la valutazione delle interferenze con ulteriori n.6 aerogeneratori, appartenenti all'altro impianto;
- 8) Dal bene monumentale *Masseria Saraceno* (in Venosa) sono visibili n.6 aerogeneratori di progetto oltre a n. 5 aerogeneratori in esercizio e n. 11 aerogeneratori autorizzati. Tuttavia,

A

anche in questo caso, la mancata rappresentazione di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione [ID_VIP: 7321] MONTEMILONE (PZ) – VENOSA (PZ), non consente la valutazione delle interferenze con ulteriori n.6 aerogeneratori, appartenenti all'altro impianto;

- 9) Dal bene monumentale *Masseria Marchese* (in Venosa) non è visibile nessun aerogeneratore dell'impianto di progetto mentre sono visibili, perché più prossimi al punto di visione, n.11 aerogeneratori in esercizio e n. 2 aerogeneratori in autorizzazione;
- 10) Dal bene monumentale *Masseria Bosco delle Rose* (in Lavello) sono visibili n.3 aerogeneratori di progetto oltre a n. 8 aerogeneratori in esercizio e n.2 in autorizzazione. Tuttavia, anche in questo caso, la mancata rappresentazione di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione [ID_VIP: 7321] MONTEMILONE (PZ) – VENOSA (PZ), non consente la valutazione delle interferenze con ulteriori n.6 aerogeneratori, appartenenti all'altro impianto;
- 11) Dal bene monumentale *Masseria Iannuzzo* (in Lavello) sono visibili n.3 aerogeneratori di progetto oltre a n. 2 aerogeneratori in esercizio e n.2 in autorizzazione. Tuttavia, anche in questo caso, la mancata rappresentazione di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione [ID_VIP: 7321] MONTEMILONE (PZ) – VENOSA (PZ), non consente la valutazione delle interferenze con ulteriori n.6 aerogeneratori, appartenenti all'altro impianto;
- 12) Dal *Regio tratturello Stornara-Montemilone* (in Montemilone) e lungo il recettore dinamico della strada provinciale n.78 di Lavello sono visibili tutti i 10 aerogeneratori di progetto oltre a n. 10 aerogeneratori in esercizio. Tuttavia, anche in questo caso, la mancata rappresentazione di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione [ID_VIP: 7321] MONTEMILONE (PZ) – VENOSA (PZ), non consente la valutazione delle interferenze con ulteriori n.6 aerogeneratori, appartenenti all'altro impianto;



Punto di scatto localizzato nei pressi di Regio Tratturello Stornata Montemilone, nel comune di Montemilone, sulla Strada Provinciale 78 di Gaudiano

- 13) Dal *bene paesaggistico dell'Invaso di Toppo di Francia* (o del Lampeggiano) non è visibile nessun aerogeneratore dell'impianto di progetto;
- 14) Dal *bene archeologico di Posta Scioscia* (in Lavello), secondo il fotoinserimento fornito, sembrerebbe che non sia visibile nessun aerogeneratore dell'impianto di progetto; tuttavia il punto di ripresa indicato (punto di scatto n.21) *non appare coerente* con l'ubicazione del sito archeologico di Posta Scioscia; quest'ultimo comprende le particelle nn.105,109,110, 111,112,361, 362,363,364, 366,367 del foglio 16 del Comune di Lavello con una quota media di circa 295 m s.l.m. mentre il punto di ripresa è posto ad una quota di circa 265 m s.l.m.. Pertanto l'elevato dislivello altimetrico tra le due quote (circa 30 m) non consente di restituire una

fotosimulazione attendibile della visibilità dell'impianto di progetto. Viceversa la distanza non elevata tra il sito archeologico e l'impianto eolico (2,7 km da WTG10, 3,5 km da WTG01) e la morfologia pianeggiante del territorio lasciano presagire *un'elevata visibilità dell'intero impianto di progetto*;

VALUTATO inoltre che, per la localizzazione dell'impianto in esame, le **interferenze con le fasce di rispetto previste dalla legge regionale n. 54 del 2015**, possono essere evidenziate di seguito, nello specifico:

- *Parco archeologico storico naturale delle chiese Rupestri del Materano*, vincolo ai sensi della L. R. n. 11 del 3 aprile 1990, (la pala n. 1 dell'impianto dista solo 5 km dal limite del Parco e rientra pertanto nel buffer di 8 km previsto dalla normativa regionale);
- *Centro Urbano di Pomarico* (la pala n. 1 dell'impianto dista solo 2,8 km dal centro abitato e rientra pertanto nel buffer di 3 km per i centri urbani previsto dalla normativa regionale);

CONSIDERATO E VALUTATO che, dall'analisi del certificato degli usi civici rilasciato dalla Regione Basilicata prot. 151047 del 13.09.2021 inviato come documento integrativo, inoltre, alcune aree del parco e quelle interessate dalle opere di connessione sono interessate **da usi civici** ai sensi dell'art. 142 c.1 lettera h) del D. lgs. 42/2004 e quindi **vincolate ope legis**;

VALUTATO altresì che, dall'analisi condotta per la valutazione delle interferenze con le **“aree e siti non idonei”** (d.g.r. 903/2015, L.R. 54/2015), all'interno del buffer locale (5 km) e del buffer sovralocale (10 km), risulta che l'impianto proposto è compreso all'interno delle categorie *individuate come aree sensibili dal punto di vista paesaggistico*;

CONSIDERATO E VALUTATO che, dall'analisi condotta per la valutazione delle interferenze con:

- i parchi vincolati ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. f), risulta che l'impianto proposto rientra nel buffer di 8 km, così come definito dalla Legge Regionale 54/2015, del **Parco archeologico storico naturale delle chiese Rupestri del Materano**, BP142f_011 vincolo ai sensi della L. R. n. 11 del 3 aprile 1990;
- con fiumi, corsi d'acqua, ecc., risulta che la rete di collegamento 30 kv attraversa per un tratto il **fosso Bufalara o del Lavandaio**, soggetto a vincolo di tutela ai sensi dell'art. 142 lettera c), con **Regio Decreto 20/05/1990 n. 2943** per il collegamento delle pale n. 8 e 9;

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, *in riferimento agli impatti cumulativi*, il **contesto territoriale** in cui l'impianto in esame si inserisce, in riferimento al buffer di 10 km determinato ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, è **caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori già realizzati, autorizzati o in corso di autorizzazione**, di cui nello specifico si riportano solo quelli più rilevanti in considerazione degli impatti cumulativi e delle principali interferenze con l'impianto in esame:

- un impianto esistente di minieolico da 22 torri;
- impianto esistente costituito da 9 aerogeneratori con torri alte 170 m.;
- impianto esistente costituito da 9 aerogeneratori con torri alte 150 m.;




- una richiesta di autorizzazione per impianto eolico da 8 torri (Piano imperatore);
- una richiesta di autorizzazione per impianto eolico da 7 torri (Lumella);

VALUTATO nello specifico, che, la sovrapposizione dell'impianto di progetto con i numerosi impianti già presenti, nello stesso territorio, porterebbe inevitabilmente alla creazione di "effetto selva" in considerazione della concentrazione di un numero così rilevante di aerogeneratori in un ambito così ridotto;

VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio architettonico*, oltre che segnalare la presenza, all'interno dell'area vasta d'indagine di 10 km, di numerosi beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 42 del 2004, l'impianto ha, in particolare, un notevole impatto sugli aspetti percettivi legati a:


- 1) *Masseria Torre di Quinto* (in Montemilone, foglio 9 p.lla 53) da cui sono visibili n.6 aerogeneratori di progetto (3,5 km da WTG05 dir. nord, 3,5 km da WTG07 dir. nord ovest, 3,7 km da WTG08 dir. nord ovest, 4,2 km da WTG09 dir. ovest, 4,8 km da WTG10 dir. ovest) oltre ai n.6 aerogeneratori di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione [ID_VIP: 7321] *MONTEMILONE (PZ) – VENOSA (PZ)*, di cui la società proponente non ha tenuto conto nelle analisi di intervisibilità teorica cumulata;
- 2) *Masseria Saraceno* (in Venosa, foglio 2, p.lla 360) da cui sono visibili n.6 aerogeneratori di progetto (6,5 km da WTG10 dir. nord est, 7,2 km da WTG09 dir. nord est, 8 km da WTG08 dir. nord est), n. 5 aerogeneratori in esercizio e n. 11 aerogeneratori autorizzati, oltre ai n.6 aerogeneratori di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione [ID_VIP: 7321] *MONTEMILONE (PZ) – VENOSA (PZ)*, di cui la società proponente non ha tenuto conto nelle analisi di intervisibilità teorica cumulata;



Punto di scatto localizzato nei pressi della Masseria Saraceno, nel comune di Venosa.

- 3) *Masseria Bosco delle Rose* (in Lavello, foglio 60 p.lla 285) da cui sono visibili n.3 aerogeneratori di progetto (6,6 km da WTG10 dir. est, 8,3 km da WTG09 dir. est, 9 km da WTG08 dir. est), n. 8 aerogeneratori in esercizio e n.2 in autorizzazione, oltre ai n.6 aerogeneratori di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione [ID_VIP: 7321] *MONTEMILONE (PZ) – VENOSA (PZ)*, di cui la società proponente non ha tenuto conto nelle analisi di intervisibilità teorica cumulata;





Punto di scatto localizzato nei pressi della Masseria Bosco delle Rose, nel comune di Lavello

- 4) *Masseria Iannuzzo* (in Lavello, foglio 60 p.lla 183) da cui sono visibili n.3 aerogeneratori di progetto (6,6 km da WTG10 dir. est, 7,4 km da WTG09 dir. est, 8,1 km da WTG08 dir. est), n. 2 aerogeneratori in esercizio e n.2 in autorizzazione oltre ai n.6 aerogeneratori di un altro impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione [ID_VIP: 7321] *MONTEMILONE (PZ) – VENOSA (PZ)*, di cui la società proponente non ha tenuto conto nelle analisi di intervisibilità teorica cumulata;

CONSIDERATO E VALUTATO che, la vicinanza con gli aerogeneratori rispetto ai beni sopra menzionati, così come si evince anche dalle fotosimulazioni, determina impatti sia diretti sia cumulativi, quest'ultimo dovuto all'impianto eolico di grande generazione in fase di autorizzazione [ID_VIP: 7321] *MONTEMILONE (PZ) – VENOSA (PZ)*;

CONSIDERATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio archeologico*, è doveroso premettere che l'assenza di indagini sistematiche in passato nel territorio determina una scarsa conoscenza del reale potenziale archeologico dell'area direttamente interessata dal progetto; più recenti rinvenimenti archeologici nell'area limitrofa dimostrano che il comprensorio è interessato da un lungo e diffuso popolamento come evidenziato dalla presenza di siti archeologici databili tra l'età Neolitica e l'età Medievale individuati nell'area interessata dal progetto;

VALUTATO che la relazione archeologica redatta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 ha censito nell'area presa in esame (buffer 50 Htot) ben 29 siti di interesse archeologico e che i territori comunali analizzati (Montescaglioso, Pomarico e Bernalda) ricadono nelle aree cosiddette n. 7 "Materano" e n. 9 "La Chora metapontina interna", così come definite nell'elenco delle "aree non idonee" dell'Allegato A della L.R. 54/2015 che regola gli impianti FER nella Regione Basilicata;

CONSIDERATE le valutazioni sopra sintetizzate, rilevata l'incoerente correlazione istituita tra la visibilità del suolo, gli esiti della ricognizione e la determinazione del potenziale archeologico e del relativo rischio, che suggerirebbe di rivalutare in senso accrescitivo questi ultimi almeno per i settori segnalati a bassa visibilità, nel prendere atto che il parere negativo espresso dalla Soprintendenza alla realizzazione del progetto in oggetto, ribadisce che, nonostante in esito alla fase prodromica non sia stato ritenuto opportuno attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8 dell'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, esso rimane soggetto alle disposizioni di cui ai commi 8 e ss. del succitato art. 25;

RITENUTO nel merito che, l'inserimento di strutture così invasive (gli aerogeneratori sono alti 200 m) è in palese contrasto con le disposizioni dettate dai rispettivi strumenti di tutela, formulati per prevenire

alterazioni causate da opere di minore entità, e ne pregiudica la possibilità di valorizzazione e fruizione;

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiazione" dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area;"
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggisti) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *"La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime"*;
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi", **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo**



la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)”;

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico – “Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2019”, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta;

CONSIDERATO altresì il “Monitoraggio dei target nazionali e regionali – *burden sharing*”, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a luglio 2021, lo stesso rivela come, a fine 2019, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta **terzultima** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che il documento interministeriale dell'allora MATTM e MiSE, relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti, proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree “sature”, quale può considerarsi la provincia di Matera, il “rinnovo” dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione ‘effetto selva’);

CONSIDERATO che l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2022, con



proiezione triennale 2022 - 2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza.

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che "la tutela del paesaggio" debba includere "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR";

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

TENUTO CONTO delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II e III di questa Direzione generale;

Questa Soprintendenza Speciale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;

VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata nel proprio parere endoprocedimentale e dai Servizi II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e III "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico" della DG ABAP;

ESPRIME PARERE CONTRARIO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, dalla Società ITW Emme S.r.l relativa al progetto per la realizzazione di **un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 5,8 MW, per una potenza complessiva di 69,6 MW, ubicati al confine tra i Comuni di Montescaglioso (MT) e Pomarico (MT) il tutto completo di relative annesse ed interconnessioni per il collegamento alla RTN mediante la realizzazione di una nuova sottostazione utente MT/AT, da realizzarsi nel Comune di Bernalda (MT).**


Il funzionario del Servizio V della DG ABAP

Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V della DG ABAP

Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dott. Luigi LA ROCCA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it